

DICHIARAZIONI

Modello Redditi PF 2017: regime forfetario

di Federica Furlani

I soggetti che hanno applicato nel corso del 2016 il **regime forfetario**, di cui ai **commi da 54 ad 89 della L. 190/2014**, sono tenuti alla compilazione della **Sezione II** del **quadro LM** del modello Redditi PF 2017, ai fini della determinazione del reddito e della liquidazione della relativa imposta sostitutiva.

Ricordiamo che tali soggetti sono **esclusi** dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, ma devono fornire, nell'apposita sezione del **quadro RS (righi da RS371 a RS381)**, gli specifici **elementi informativi relativi all'attività svolta**, nonché i dati dei redditi erogati per i quali, all'atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte, in base a quanto previsto dall'[**articolo 1, commi 69 e 73, della Legge 190/2014**](#).

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito	LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)	Assenza cause ostante applicazione regime (art.1, comma 57)	Nuova attività (art.1, comma 65)
		1	2	3
Impresa	LM22	Codice attività	Coefficiente redditività	Recupero Tremonti-Ier
	LM23	1	2 % (di cui 3)	,00)
	LM24	1	2 % (di cui 3)	,00)
	LM25	1	2 % (di cui 3)	,00)
	LM26	1	2 % (di cui 3)	,00)
	LM27	1	2 % (di cui 3)	,00)
	LM28	1	2 % (di cui 3)	,00)
	LM29	1	2 % (di cui 3)	,00)
	LM30	1	2 % (di cui 3)	,00)
			Artigiani e commercianti	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)
	LM34 Reddito lordo	1	,00	2 ,00
	LM35 Contributi previdenziali e assistenziali			,00
	LM36 Reddito netto			,00
			Artigiani e commercianti	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)
	LM37 Perdite pregresse	1	,00	2 ,00
	LM38 Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva			,00
	LM39 Imposta sostitutiva			,00

Nel rigo LM21 andranno barrate le relative casella per indicare:

1. la **sussistenza dei requisiti di accesso**, certificando pertanto che nell'anno precedente i ricavi/compensi non sono stati superiori ai limiti indicati nell'**Allegato 4 della L. 190/2014**, che non sono state sostenute spese di lavoro dipendente e accessorio di ammontare superiore a 5.000 € e che il costo dei beni strumentali non è stato superiore a 20.000 €;
2. l'**assenza di cause ostante** (adozione di regimi speciali Iva; percepimento di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'anno precedente eccedenti i 30.000 €, salvo che il rapporto sia cessato; soggetti che effettuano in via esclusiva/prevalente cessioni di fabbricati, loro porzioni o terreni edificabili; soggetti che detengono partecipazioni in società di persone o Srl trasparenti; soggetti non residenti, ad eccezione che siano residenti in uno degli Stati UE o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e producano in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivo prodotto);
3. che il contribuente è in possesso dei **requisiti di novità per l'attività esercitata**, potendo quindi godere per il periodo di imposta in cui è iniziata l'attività e per i quattro successivi dell'aliquota dell'imposta sostitutiva del 5% anziché del 15%.

Ricordiamo che il **reddito** di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime in commento è determinato in **via forfetaria**, applicando, all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta, il **coefficiente specifico di redditività** indicato nella tabella di cui all'[**Allegato 4**](#) della citata L. 190/2014, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Nel regime in esame i ricavi e i compensi vengono imputati, sia in caso di esercizio di arti e professioni che di attività di impresa, sulla base del **principio di cassa** e quindi in considerazione del momento di effettiva percezione.

Nei righi da **LM22 a LM30** (se vengono esercitate attività con codici diversi) va pertanto indicato:

- in colonna 1, il codice attività ATECO 2007;
- in colonna 2, il corrispondente coefficiente di redditività;
 - di 2
 - di 3
- in colonna 3, l'eventuale ammontare dell'incentivo fiscale derivante dalla revoca dell'agevolazione Tremonti-ter;
- in colonna 4, l'importo di colonna 3 unitamente all'ammontare dei ricavi/compensi percepiti nel 2016;
- in colonna 5, il reddito, determinato moltiplicando l'importo di colonna 4 per il coefficiente di colonna 2.

Il **reddito lordo** così ottenuto (**rigo LM34**) va decurtato dei **contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori** versati nel 2016 e indicati al rigo LM35. L'eventuale **ecedenza** va indicato nel rigo **LM49** ed è deducibile dal reddito complessivo ([**articolo 10 Tuir**](#)).

La sottrazione delle eventuali perdite pregresse, consente di pervenire al reddito (rigo LM38) da assoggettare ad imposta sostitutiva del 15% (o del 5% nel caso di contribuente che presenti i requisiti di novità per l'attività esercitata), da indicare nel rigo LM39.

L'**imposta a debito (LM46)**, ottenuta sottraendo all'imposta del rigo LM39 eventuali crediti d'imposta maturati, ecedenze non compensate ed acconti versati, va versata, nei **termini previsti per l'Irpef** (30 giugno 2017 o 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%, con possibilità di rateazione) con il codice tributo "**1792**".

L'eventuale **imposta a credito (LM47)** può essere utilizzata in compensazione e va pertanto indicata il **colonna 2 del rigo RX3** e poi suddivisa fra le colonne 3 (rimborso) e/o 4 (compensazione).

Entro gli stessi termini previsti per il versamento del saldo 2016 va versata anche la **prima rata di acconto** 2017, pari al 40% di quanto indicato nel rigo LM42 "Differenza", con il **codice**

tributo “1790”.

Si ricorda che, come per l'acconto Irpef, l'aconto relativo all'imposta sostitutiva:

- non è dovuto se l'importo di rigo LM42 “Differenza”, è pari o inferiore a 51,65 €;
- è dovuto in un'unica soluzione (100% di rigo LM42 da versare entro il 30 novembre 2017), se l'importo di rigo LM42 “Differenza”, è superiore a 51,65 € ma non superiore a 257,52 €;
- è dovuto in due rate, di cui il 40% entro il 30 giugno/31 luglio e il 60% entro il 30 novembre, se l'importo di rigo LM42 “Differenza” è superiore a 257,52 €.

Seminario di specializzazione

REGIMI AGEVOLATIVI PER LE PERSONE FISICHE CHE SI TRASFERISCONO IN ITALIA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)